



LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016

L'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo "Codice") prevede che i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, che dovrà essere istituito presso l'ANAC nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 78. Nel caso di appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie o di non particolare complessità, possono essere nominati componenti interni alla Stazione Appaltante stessa. Il Presidente della commissione è comunque individuato tra i commissari sorteggiati dalla lista di esperti iscritti nell'Albo che ANAC comunica alla Stazione Appaltante.

L'art. 77c. 4) prevede che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Dal tenore letterale della nuova norma quindi sembra escluso che il RUP possa fare parte della commissione giudicatrice qualunque sia il suo ruolo, come è stato ribadito anche da ANAC con proprie linee guida attualmente in fase di approvazione. Il Consiglio di Stato - Commissione speciale - con parere n. 1767/2016 del 2 agosto, ha criticato questa impostazione auspicando l'apertura alla possibilità del RUP di far parte della commissione, valutando caso per caso la sussistenza di una possibile situazione di incompatibilità. Al momento però mancano indicazioni precise per procedere senza alcun dubbio all'inserimento del RUP all'interno della commissione, stante il tenore letterale dell'art. 77 c. 4) del Codice.

L'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici non è ancora in vigore e l'art. 77 c. 12) del Codice prevede che fino all'adozione della disciplina in materia, la commissione continua a essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna amministrazione.

La norma in oggetto non è quindi ancora interamente in vigore e presenta alcune lacune tali da renderne difficoltosa un'applicazione certa, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti da nominare come commissari. Attualmente quindi l'individuazione di regole pratiche per la nomina della commissione è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, fermo restando la necessità di non entrare in contrasto con quanto già delineato dall'articolo 77.

In linea con il disposto dell'art. 77 c. 12 del Codice, si definiscono perciò le seguenti Linee Guida per la nomina della commissione nel periodo intercorrente fino alla piena operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Linee Guida per l'istituzione delle commissioni giudicatrici

- La Stazione Appaltante provvederà a nominare commissioni composte da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Di norma, si procederà a nominare 3 membri di commissione: un presidente e due commissari.
- La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La nomina avverrà a mezzo di determina del dirigente di I-Care a cui il Consiglio di Amministrazione ha delegato questo compito.
- Nella nomina dei commissari si seguirà questo criterio:
 - o Saranno prediletti componenti interni alla Stazione Appaltante; in caso di mancanza in organico, la Stazione Appaltante si rivolgerà al Comune di Viareggio, di cui è società *in house* per reperire personale adatto e in subordine, qualora anche in questo caso non individui nessuno, si rivolgerà ad altri dipendenti pubblici.

- I commissari non dovranno versare in nessuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 77 del Codice. A tal fine, all'atto della nomina, rilasceranno un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste. In allegato il modello con cui dovrà essere resa la suddetta autodichiarazione.
- Per quanto riguarda la previsione dell'art. 77 c. 4), nel caso in cui la Stazione Appaltante versi in difficoltà oggettive e documentabili nell'individuazione di commissari che non rientrino in una delle situazioni previste allo stesso comma, sarà adottato un principio sostanzialistico nel senso che sarà accertata, come da autodichiarazione del soggetto coinvolto, l'effettiva non sussistenza di un potenziale conflitto d'interesse che vada al di là del mero svolgimento di funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- Nel caso in cui si ricorra alla nomina di commissari esterni alla Stazione Appaltante, agli stessi sarà riconosciuto un compenso forfettario onnicomprensivo pari a euro 100,00 per singola giornata per l'attività che è chiamato a svolgere. Si puntualizza che il compenso sarà riconosciuto solo se il dipendente pubblico svolgerà il ruolo di commissario fuori dall'orario lavorativo.